

ANDREA ZORZI

**Gli statuti di Firenze del 1322-1325:
regimi politici e produzione normativa**

A stampa in

Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo, atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative (Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di Rolando Dondarini, Gian Maria Varanini e Maria Venticelli, Bologna, 2003, pp. 123-141.

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

Gli statuti di Firenze del 1322-1325: regimi politici e produzione normativa

“Nulla viva in isperanza che le cose comuni e signorie,
specialmente in Firenze, abbiano fermo stato, ma sempre siamo in mutazioni”
Giovanni Villani, *Nuova cronica*, X, CCLXXI

1. A prima vista potrà forse apparire un po' strana – in un consesso dedicato al rapporto tra statuti e regimi signorili – una relazione di argomento fiorentino. In effetti, sin dalla storiografia risorgimentale la storia di Firenze è stata assunta a modello dello sviluppo politico comunale. Ancora la sintesi einaudiana di Giovanni Tabacco riproponeva esplicitamente tale impianto interpretativo, e così studi più recenti, come quello di ampio respiro di Philip Jones¹. Eppure, la storia di Firenze tra la metà del secolo XIII e la metà del successivo fu per lunghi momenti una storia di regimi signorili. Senza prendere in considerazione gli anni tra il 1246 e il 1250 in cui Federico II esercitò di fatto, attraverso familiari e vicari, la signoria sulla città, è un dato che nei 77 anni intercorsi tra il 1267 e il 1343 per ben 26 (per un terzo, dunque, del periodo) Firenze si diede in signoria a sovrani angioini, che la esercitarono anch'essi attraverso familiari e funzionari e, talora, soggiornando in città con la propria corte.

Se la storiografia ha finito con l'obliterare questi svolgimenti lo si deve anche agli studi fiorentinistici che a loro volta hanno privilegiato, e tuttora continuano a prediligere, lo sviluppo dei regimi politici comunali e in primo luogo del cosiddetto 'secondo popolo': quello, per intendersi, che si incardinò sulla rifondazione corporativa degli anni ottanta del Duecento e sul fondamento costituzionale degli Ordinamenti di giustizia del decennio successivo². Di fatto, è finora mancato uno studio monografico sulle signorie angioine in città e sporadici (e per lo più nell'ambito di ricerche dedicati ad altri temi) sono stati i contributi che si sono soffermati su tali esperienze³. Un vuoto storiografico significativo della difficoltà a inquadrare – ma oserei dire anche ad accettare – gli svolgimenti di tali regimi in una storia il cui profilo politico si tende a riassumere nel modello comunalistico.

¹ Cfr. TABACCO G., *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano* [1974], Torino 1979, pp. 330-335; JONES PH., *The Italian City-State. From Commune to Signoria*, Oxford 1997, pp. 585-599 e 645-648. Si vedano anche le osservazioni di MAIRE VIGUEUR J.-C., *Il problema storiografico: Firenze come modello (e mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997, pp. 1-16.

² Cfr., per esempio, da ultimo, RAVEGGI S., TARASSI M., MEDICI D., PARENTI P., *Ghibellini, guelfi e popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze 1978; NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill 1982; *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di Arrighi V., Firenze 1995; e FUBINI R., *Le edizioni dei "Libri fabarum"*, prefazione a *I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XVII (1338-1340)*, a cura di F. Klein, Roma 1995, pp. XI-XXI.

³ Cfr., per esempio, MASI G., *Verso gli albori del Principato in Italia. Note di storia del diritto pubblico*, "Rivista di storia del diritto italiano", 14 (1396), pp. 104-108. Unico studio monografico, può essere considerato quello di PAOLI C., *Della signoria di Gualtieri duca d'Atene in Firenze. Memoria compilata sui documenti*, Firenze 1862 (estratto dal "Giornale storico degli Archivi Toscani"). Da tenere presenti sono ora anche le pagine di NAJEMY J.M., *Una grande crisi dimenticata*, prefazione a *I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XIII-XIV (1326-1331)*, a cura di L. DE ANGELIS, Roma 2000, pp. VII-XVI.

L'interpretazione prevalente è stata quella di considerare le signorie di Carlo d'Angiò dal 1267 al 1279, di Roberto d'Angiò dal 1313 al 1322, di Carlo di Calabria dal 1326 al 1328 e di Gualtieri di Brienne tra 1342 e 1433, come delle parentesi – dovute a emergenze militari e a condizionamenti politici esterni che si riverberavano in una accresciuta conflittualità interna – che non lasciarono traccia nello sviluppo repubblicano del sistema politico fiorentino. Al punto che le uniche ricerche originali appartengono al filone della storiografia sugli Angiò, e pertanto non possono che fornire un'immagine periferica (e comunque esterna agli assetti fiorentini) di tali regimi⁴. Solo negli ultimissimi anni si sta finalmente assistendo a una riconsiderazione del problema, e una importante ricerca condotta da Amedeo De Vincentiis consentirà di cominciare a fare luce specifica sulle signorie angioine trecentesche⁵.

In questa sede cercherò di contribuire alla riconsiderazione di tali esperienze muovendo dall'analisi del processo di revisione statutaria della prima metà degli anni venti del Duecento. È mia convinzione, infatti, che se la storia politica di Firenze non può più essere letta solo nella controluce del modello comunale – così come nemmeno, ovviamente, in chiave signorile – il caso di Firenze appare rivelatore, proprio per la sua natura ibrida, della complessità e dell'omogeneità dei processi sociali e politici che investirono le città italiane che conobbero l'alternanza di regimi comunali e signorili o il definitivo prevalere di una delle due configurazioni. Tale complessità emerge, a Firenze, anche da un'altra considerazione generale che va tenuta presente in via preliminare: se i nuovi regimi diedero luogo a signorie esterne, e non a soluzioni personali o familiari interne, non mancarono certo le condizioni perché queste si realizzassero, come testimoniano i cronisti contemporanei, a cominciare dagli accenni di Dino Compagni a Rosso della Tosa o ai Cerchi che avrebbero potuto “avere la signoria a guisa de' signori di Lombardia”⁶.

2. Muoviamo, appunto, dagli statuti fiorentini del podestà e del capitano del popolo degli anni 1322-1325. Non credo sia una coincidenza che il loro editore, Romolo Caggese, sia lo stesso studioso che ha dedicato la sua opera maggiore a *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*; né un caso che le pagine più significative sulle signorie angioine le abbia scritte finora lo stesso Caggese nella sua storia di Firenze⁷. Non approfondirò qui ovviamente questi aspetti più propriamente storiografici. Ma non si può non rilevare come chi editò i primi statuti

⁴ Vanno rammentate, perlomeno, i *Documenti delle relazioni tra Carlo I d'Angiò e la Toscana*, a cura di Terlizzi S., 2 voll., Firenze 1914-1950; e DEGLI AZZI G., *La dimora di Carlo, figliuolo di Re Roberto, a Firenze*, “Archivio storico italiano”, s. V, XLII (1908), pp. 45-83, 258-305; e BEVERE R., *La signoria di Firenze tenuta da Carlo figlio di re Roberto negli anni 1326 e 1327*, “Archivio storico per le province napoletane”, XXXIII (1908), pp. 439-465 e 639-662; XXXIV (1909), pp. 3-18, 197-221, 403-431 e 597-639; XXXV (1910), pp. 3-46, 205-272, 425-458 e 607-636; XXXVI (1911), pp. 3-34, 254-285 e 407-433.

⁵ Cfr. DE VINCENTIIS A., *Firenze e i signori. Sperimentazioni istituzionali e modelli di regime nelle signorie fiorentine degli Angioini (fine XIII - metà XIV secolo)*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia medioevale, Università degli Studi di Milano, 1999, in via di pubblicazione come monografia. Cfr. anche ID., *Le signorie angioine a Firenze. Storiografia e prospettive*, in “Reti Medievali – Rivista”, II (2001), 2 - luglio-dicembre, <http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/mater/DeVincentiis.htm>.

⁶ Cfr. COMPAGNI D., *La cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, a cura di I. Del Lungo, RR.II.SS., IX/2, Città di Castello, 1913-1916, rispettivamente, su “messer Rosso dalla Tosa”, il cap. III. 2, pp. 167-168: “il quale tutto ciò che faceva e procurava nella città, era per avere la signoria a guisa de' signori di Lombardia”; e sui Cerchi, il cap. I. 20, p. 58: “Molto furono consigliati e confortati di prendere la signoria, che agevolmente l'arebbono avuta per la loro bontà; ma mai non lo vollono consentire”.

⁷ Cfr. CAGGESE R., *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, 2 voll., Firenze 1922-1930; e ID., *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, 2 voll., Firenze 1911, soprattutto il vol. II, *Dal priorato di Dante alla caduta della repubblica*, pp. 73-173.

superstiti del comune di Firenze (anzi della “Repubblica fiorentina”, nelle parole dello stesso Caggese) si diede poi a studiare i regimi angioini. Ed è pertanto ancora più forte il rammarico che l'introduzione critica e storica all'edizione degli statuti annunciata da Caggese nelle avvertenze ai due volumi (usciti a cavallo del primo conflitto mondiale: il primo nel 1910, il secondo nel 1921) non vide mai la luce, perché in essa egli prometteva di analizzare “l'età a cui rimontano le principali disposizioni statutarie fiorentine del 1322-25”, ed è molto probabile che egli avrebbe evidenziato la complessa situazione politica in cui furono attuate tali revisioni⁸.

Colpisce, al contrario, che i vari studiosi – da Gaetano Salvemini a Pietro Santini, da Bernardino Barbadoro a Roberto Palmarocchi⁹ – che si sono occupati di questi testi nel tentativo di ricostruirne la tradizione e di datarne sia i codici sia le singole rubriche abbiano eluso la questione più ovvia, la domanda che dovrebbe sorgere spontanea di fronte a qualsiasi testo normativo: vale a dire, perché si procedette a una revisione statutaria proprio tra il 1322-1325?

Concentrati sul problema filologico dell'individuazione degli archetipi e degli autografi, nessuno di essi si chiese perché gli statuti del podestà e del capitano subirono tre revisioni proprio tra il marzo 1322 e il marzo 1325, all'esaurirsi della signoria di Roberto d'Angiò. Eppure, anche a una considerazione d'ordine generale, appare evidente come esse puntassero a ridefinire la cornice giuridica comunale, dando vita a un riordinamento normativo che intendeva legittimare i nuovi assetti di potere e consolidare quel ceto dirigente guelfo, mercantile e popolare che era emerso negli ultimi decenni del Duecento col regime fondato sugli Ordinamenti di giustizia, e che avrebbe poi dominato la scena politica fiorentina trecentesca. Le revisioni normative dei primi anni venti corrisposero infatti al mutamento di rapporti di potere che era in atto in quegli anni all'interno del gruppo dirigente fiorentino. Una transizione verso nuovi assetti che si accompagnò, come vedremo, a grandi processi e a un uso flessibile del diritto e delle risorse giudiziarie, nei confronti, in primo luogo, dei magnati e dei banditi politici. E una transizione che si attuò anche attraverso le diverse configurazioni dei regimi signorili.

3. Cerchiamo, in primo luogo, di collocare meglio le revisioni statutarie, cominciando dalle date. Nel gennaio 1322 terminò l'ultimo regime, triennale, di signoria che i fiorentini avevano conferito a Roberto d'Angiò nel 1318¹⁰. Il 24 febbraio dello stesso anno veniva eletta la commissione dei 14 arbitri incaricati di rivedere gli statuti del capitano del popolo e del podestà¹¹; il 16 marzo lo statuto del capitano era approvato nel consiglio

⁸ Cfr. *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25, Statuto del podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese [1910-1921], nuova edizione, con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze 1999, p. CVII (per la citazione). Sul contesto in cui Caggese venne editando i testi, cfr. ora SALVESTRINI F., *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutarî, il trattamento dei testi, la critica*, ivi, pp. XXXV-XLV.

⁹ Cfr. SALVEMINI G., *Gli statuti fiorentini del capitano e del podestà degli anni 1322-25*, “Archivio storico italiano”, s. V, XVIII (1896), pp. 66-97 (ora anche in ID., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Milano 1972, pp. 66-90); RONDONI G., Recensione a *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, a cura di R. Caggese, Firenze 1910, ivi, s. IV, XLVII (1911), disp. I, pp. 181-195; SANTINI P., *Le più antiche riforme superstiti dei costituiti fiorentini del comune e del popolo*, ivi, LXXIX (1921), pp. 178-250; BARBADORO B., *L'archetipo degli statuti fiorentini del podestà*, “Il Marzocco”, XXIX, n. 41, 12 ottobre 1924, p. 1; PALMAROCCHI R., *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il costituito del podestà del 1322-25*, “Archivio storico italiano”, s. VII, LXXXVIII (1930), pp. 57-107.

¹⁰ Cfr. DAVIDSOHN R., *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin 1908, vol. IV, p. 556; e ID., *Storia di Firenze* [1896-1927], Firenze, 1973, vol. IV, pp. 732-733.

¹¹ PALMAROCCHI R., *Contributi ... cit.*, p. 71.

speciale del capitano, alla presenza dei consoli delle 12 arti maggiori, dei priori e del gonfaloniere di giustizia¹²; agli inizi di maggio prendeva nuovamente servizio il capitano del popolo, Bannino di Guido da Polenta¹³. In sostanza, nel giro di qualche mese, terminato l'incarico dell'ultimo vicario angioino, erano state rapidamente reintegrate le tradizionali istituzioni di popolo: il capitano, il suo consiglio e lo statuto che era tenuto a giurare. Istituzioni – si noti – che erano state, la prima, abolita, la seconda, accorpata, e, la terza, sostanzialmente congelata, dai patti di signoria con Roberto d'Angiò.

L'ultima revisione degli statuti si era infatti tenuta probabilmente nel 1308 (dico probabilmente, perché si ha solo notizia della decisione di eleggere gli arbitri¹⁴); certamente, per quello del capitano, nel 1307¹⁵, e, in precedenza, sicuramente nel 1301, dopo le frequenti revisioni condotte invece – in anni, anch'essi, di forte mutamento dei rapporti di potere – negli anni ottanta e novanta del Duecento¹⁶. Dunque, era almeno da una quindicina d'anni che non si era fatta quella revisione degli statuti che di norma ogni anno, durante la quaresima, si doveva decidere se disporre o meno. Vi era un'oggettiva necessità di rimettere mano agli statuti cittadini, come esplicitato nelle consuete lamentazioni per l'"absurda multiplicatio et inextricabilis contrarietas capitulorum existentium"¹⁷.

Durante il regime di Roberto d'Angiò – che era cominciato nella tarda primavera del 1313 – non si era infatti provveduto a una revisione, per più di un motivo. È documentato che nel 1314 era stato deciso che essa non era necessaria, rimandandola all'anno successivo¹⁸. Ma gli anni tra il 1315 e il 1318 sarebbero poi stati caratterizzati – anche sotto la pressione delle vicende militari che, con la dura sconfitta dei fiorentini a Montecatini alla fine di agosto 1315 per mano dei ghibellini toscani guidati da Ugucione della Faggiola, avrebbero aperto la strada all'affermazione di Castruccio Castracani – da un aperto conflitto tra la fazione filoangioina e quella che si era riavvicinata ai fuoriusciti ghibellini, che faceva capo a Simone Della Tosa “con certi grandi” e ai “Magalotti” “con certi popolari”¹⁹, e che aveva preso il sopravvento arrivando ad abolire il vicario angioino e a sostituirlo con una nuova figura – il bargello – dotata di poteri giudiziari straordinari²⁰. È probabile dunque che la questione della revisione degli statuti cadde in secondo piano. L'invio a Firenze da parte di Roberto, nell'estate del 1316, del conte di Battifolle come proprio vicario, segnò la riscossa della fazione guelfa che Giovanni Villani – che ne faceva parte e che ci sarà guida attendibile nella nostra indagine – ci indica composta da “gran parte de' Guelfi grandi e popolani di Firenze [...], i quali erano gran parte di tutte le

¹² *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25 ... cit.* [d'ora in poi *Statuto del capitano*], V, CXXXVIII (*De aprobatione statutorum domini capitanei*), pp. 304-305.

¹³ DAVIDSOHN R., *Liste der Podestàs und Kapitanen (1251-1330)*, in ID., *Forschungen ... cit.*, p. 556.

¹⁴ *I consigli della Repubblica fiorentina, I (1301-1315)*, a cura di B. Barbadoro, 2 voll., Bologna 1921-1930 [rist. anast., Bologna, 1970-1971], p. 369 (29 febbraio 1308).

¹⁵ *Ibidem*, pp. 333, 341.

¹⁶ Una ricognizione, fondata sull'edizione dei registri dei consigli appena citata, è stata condotta da BISCIONE G., *Il fondo "Statuti del Comune di Firenze" nell'Archivio di Stato: tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*, pp. 15-16 del dattiloscritto destinato alla pubblicazione nel volume di inventario del fondo medesimo (ringrazio l'autore per avermene consentito la lettura in una prima versione, datata 1997).

¹⁷ *Statuto del capitano ... cit.*, I, LIII (*De arbitris eligendis super corrigendis et approbandis statutis domini potestatis et capitanei*), p. 40.

¹⁸ Cfr. *I consigli della Repubblica fiorentina ... cit.*, p. 651; un rinvio era già stato disposto l'anno prima, 1313: *ibidem*, p. 613.

¹⁹ VILLANI G., *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1990-1991, X, LXXVI, vol. II, pp. 278-280 (e 279 per la citazione).

²⁰ Cfr. DAVIDSOHN R., *Storia di Firenze ... cit.*, vol. IV, pp. 813-841.

maggiori schiatte de la terra, e co' lloro quasi tutti i mercatanti e artefici"²¹. Questi gruppi riconfermarono nel 1318 per altri tre anni la signoria a Roberto d'Angiò, rinnovando i patti di dedizione in un'originale configurazione che prevedeva, accanto alla ribadita soppressione del podestà e del capitano del popolo, il mantenimento non solo del priorato ma anche la restaurazione dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia, dei quali ultimi si ribadiva il valore di normativa 'costituzionale' immodificabile²².

Se attenzione v'era stata in quegli anni, essa era stata dunque rivolta al testo normativo che fondava l'identità di popolo del regime e la legittimazione della massima magistratura politica del comune, quella dei priori e del loro simbolo, il gonfaloniere di giustizia²³. Una revisione degli statuti del podestà e del capitano, oltretutto, sarebbe stata improbabile nel momento in cui i poteri dei due rettori erano stati riassunti nella figura del vicario angioino.

La riconferma signorile del 1318 aveva determinato un assestamento nel regime, che puntò al consolidamento del controllo e del ruolo del priorato. Nei confronti dell'Angiò, il priorato si fece interlocutore politico privilegiato ed elemento di continuità istituzionale; nella società politica locale, accrebbe invece il suo ruolo di luogo supremo delle decisioni politiche, e fu pertanto ambito e conteso. Il 9 febbraio era stata approvata la nuova dedizione a Roberto²⁴, e già il 18 aprile una legge introduceva il voto segreto nel priorato e nei consigli con il ricorso alle fave nere e bianche²⁵. Era il grimaldello per tornare a fare approvare innanzitutto nel consiglio dei Cento – che era l'organo consiliare più importante, ove sedevano i popolani principali e dal quale erano esclusi i magnati – il successivo 24 luglio una provvisione che conferiva al priorato in carica la balia (il potere) di eleggere i propri successori per il bimestre successivo e anche per un termine eventualmente più lungo ("seu in maiore tempore et termino seu terminis et temporibus quo et quibus et prout voluerint")²⁶. Tale pratica era stata introdotta già nel febbraio 1314 – pochi mesi dopo l'inizio della signoria angioina – quando i priori in carica avevano provveduto a eleggere i propri successori per ben quattro tornate di ufficio (fino al bimestre settembre-ottobre 1314)²⁷. L'arrivo in città, nell'estate di quell'anno, di Pietro da Eboli, fratello di re Roberto, che avocò a sé tale prerogativa, aveva ricondotto la pratica all'elezione dei soli successori immediati²⁸, che costituiva comunque già un'innovazione rispetto a quanto prevedevano gli ordinamenti di giustizia, che riconoscevano il potere elettivo al solo consiglio dei consoli delle arti²⁹, sebbene in varie occasioni la nomina fosse stata disposta da chi condizionava la scena politica del momento (legati pontifici, fazioni, etc.)³⁰, e tale balia fosse già stata concessa ai priori in carica dal dicembre 1310 all'agosto successivo³¹.

²¹ VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, LXXIX, vol. II, p. 282.

²² DE VINCENTIS A., *Firenze e i signori* ... cit., p. 70.

²³ Il riferimento è a *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, a cura di F. BONAINI, "Archivio storico italiano", n. s., I, 1855, pp. 37-49, rr I-IV.

²⁴ DE VINCENTIS A., *Firenze e i signori* ... cit., pp. 63-64.

²⁵ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE [d'ora in poi ASF], *Provvisioni, registri* [d'ora in poi PR], 15, cc. 163r-v.

²⁶ ASF, PR, 15, cc. 201v-202r.

²⁷ *I consigli della Repubblica fiorentina* ... cit., p. 647.

²⁸ NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus* ... cit., pp. 83-84.

²⁹ Cfr. *Gli Ordinamenti di Giustizia [...] compilati nel 1293* ... cit., pp. 43-46, r. IV.

³⁰ Cfr. NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus* ... cit., pp. 79-80.

³¹ *Ibidem*.

Il regime signorile consentì al gruppo dirigente fiorentino di affermare tale prassi, e di portarla all'estremo, dando balia a un novero ristretto di propri membri di determinare la scelta dei componenti il massimo ufficio politico comunale non per un solo bimestre ma a lungo termine. L'estremizzazione dei meccanismi di cooptazione, avviata e poi interrotta nel 1314, fu ripresa con successo nel 1318, in coincidenza col prolungamento della signoria, e proseguì anche dopo il suo termine: balie ai priori per eleggere i successori si ebbero infatti, dopo il 24 luglio 1318, anche il 9 ottobre 1319, il 6 febbraio 1321 e, esaurita l'esperienza signorile, il 2 settembre 1322 e il 10 novembre 1323³². Tale processo – che concentrò nelle mani di pochi esponenti del regime guelfo-mercantile il potere di controllo e di evoluzione dell'accesso al priorato – suscitò un forte scontento tra gli esclusi. Giovanni Villani, che fu priore tra dicembre 1321 e febbraio 1322³³, e dunque tra i nominati, non poté non annotare nella *Cronica* come i priori finirono con l'essere “caloniati e biasimati” da “quegli che non reggeano la città” al punto che nel giugno 1321 furono affiancati da “uno ufficio di XII buoni uomini”, anch'essi popolani, senza i quali, da allora in poi, i priori non avrebbero potuto prendere alcuna “grave deliberazione” né “balia”: la concessione a un parziale allargamento – che Villani ricorda come “assai lodato” e “sostegno de la setta e istato che reggeva”³⁴, e la provvisione istitutiva motivava “ut negotia populi et communis Florentie cum matura diligentia et solennitate procedant”³⁵ – era peraltro bilanciata dal fatto che anche l'elezione dei buoni uomini rimaneva nelle prerogative dei priori e dei buoni uomini in ufficio³⁶. Lo scontento infatti non dovette cessare se lo stesso giorno in cui, nel novembre 1323, fu nuovamente confermata la balia elettorale ai priori in carica, fu approvata anche una provvisione che proibiva l'assunzione contemporanea di più uffici da parte dello stesso individuo e che vietava agli elettori di nominare sé stessi; la motivazione del provvedimento – preso “ad hoc ut offitiorum et honorum publicorum comunis Florentie distributio cum maiori solito perequatione procedat, et cesset murmur et invidia que nasci poterat ex electionibus offitialium que ut plurimum fieri dicebantur sub quodam involucro, et non cum solempnitate vel honestate”³⁷ – riconosceva l'esistenza del malcontento (*murmur et invidia*) e, di fatto, anche la realtà delle nuove pratiche elettorali (*que ut plurimum fieri dicebantur sub quodam involucro, et non cum solempnitate vel honestate*).

4. Durante la signoria di Roberto si era dunque avviato un processo di assestamento di nuovi rapporti di potere all'interno del gruppo dirigente. Una parte consistente di esso – quella che aveva fatto capo ai Della Tosa e ai Magalotti – ne era rimasta esclusa dopo il 1316 e premeva, insieme con gli esiliati del 1302 e del 1311-1313, e con la diuturna attesa dei magnati di poter finalmente abbattere gli ordinamenti di giustizia che li escludevano dagli uffici di vertice del comune.

³² Riferimenti in NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus* ... cit., p. 84.

³³ RAGONE F., *Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel Trecento*, Roma 1998, p. 227.

³⁴ Tutte citazioni da VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, CXXXVIII, vol. II, p. 330.

³⁵ *Statuto del capitano* ... cit., V, CXXXIII (*De electione ac offitio duodecim bonorum virorum*), p. 296: la rubrica sostituiva la provvisione: ASF, PR, 17, cc. 115r-120v, ove il testo (a c. 118r-v) aveva sfumature diverse, dovute anche a contingenze militari e finanziarie: “ut negotia populi et comunis Florentie cum maiori solito solempnitate procedant et parcat averi comunis antedicti”.

³⁶ *Statuto del capitano* ... cit., p. 297.

³⁷ ASF, PR, 20, c. 42r-v.

Una prima risposta, da parte del gruppo che controllava il priorato (della “setta e istato che reggeva”³⁸), fu quella di favorirne l’accesso a nuovi individui, per produrre un ricambio e allargare il consenso. Già tra il 1313 e il 1314 ben 26 famiglie nuove vi erano state ammesse (12 nel primo e 14 nel secondo anno), e se nel 1315 il processo si era completamente interrotto – per il prevalere della fazione antiangioina – e nei due anni successivi era solo timidamente ripreso (rispettivamente con sole 3 e 8 famiglie nuove), tra il 1318 e il 1321 fu raggiunto il picco massimo di apertura dell’accesso al priorato della prima metà del Trecento con ben 40 nuove famiglie: i dati – che sono stati elaborati da John Najemy – evidenziano infatti che, oltre agli anni indicati, solo nel 1304 e nel 1327 fu raggiunta la decina di nuove immissioni, a fronte di una media annua di 4,27³⁹.

Poter contare sul consenso di una cinquantina di nuove famiglie – tra le quali ebbero poi una discreta presenza nel priorato durante il Trecento i Guasconi, i Quaratesi, i Davanzati, i Del Nero-Aldobrandini di Madonna, i Ridolfi, i Faggiuoli, i Cocchi Compagni, i Tolosini, i Gianni, i Braccacci, gli Arnolfi, i Vettori, i Bencivenni, i Donnini e i Ghiberti⁴⁰ – fu sicuramente una strategia appropriata. Questo allargamento della base sociale del gruppo dirigente del comune – si noti – fu realizzato durante la signoria angioina. Terminata questa all’inizio del 1322, si puntò a consolidare il nuovo regime attraverso la revisione degli statuti, che svilupparono le norme che regolavano funzioni e accesso agli uffici politici maggiori: vi appaiono infatti per la prima volta alcune rubriche dedicate al priorato⁴¹, disciplinata la pratica di redigere degli appositi registri con gli elenchi dei priori e dei notai delle riformazioni⁴², fatto divieto ai rettori (podestà e capitano del popolo) di presentare proposte nei consigli se non preventivamente concordate coi priori⁴³, etc.

Il tentativo evidente era quello di sanzionare normativamente e di legittimare sul piano giuridico i nuovi assetti di potere. È probabile che in un primo tempo si pensò di potersi limitare alla revisione compiuta nel 1322. Nella quaresima dell’anno successivo, al momento di decidere se procedere a una nuova revisione, si scelse infatti di soprassedere per quell’anno: fu lo stesso Giovanni Villani, in qualità di console dell’arte del cambio, a sostenere la proposta di rinvio nel consiglio delle arti maggiori riunito davanti ai priori il 10 febbraio 1323⁴⁴. Ma le cose si complicarono nei mesi successivi e l’assestamento fu più conflittuale, complesso e lungo del previsto, e costrinse a due revisioni statutarie consecutive, nel 1324 e nel 1325.

³⁸ Per dirla sempre con uno dei suoi esponenti maggiori, VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, CXXVIII, vol. II, p. 330.

³⁹ Tale media riguarda i 15 anni dal 1303 al 1342 in cui non fu superato il numero di 10 immissioni (come nel 1304, 1313, 1314, 1318, 1319, 1321 e 1327): i dati sono estrapolati dalla tabella A.3 di NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus* ... cit., pp. 320-321.

⁴⁰ Dati estrapolati dalla tabella A.4 di NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus* ... cit., pp. 323-327, riguardanti le famiglie approdate al priorato negli anni tra il 1313 e il 1321 che ebbero poi più di 10 uffici entro il 1399.

⁴¹ *Statuto del capitano* ... cit., II, r. III (*De officio dominorum priorum et vexilliferi iustitie*) e IV (*De immunitate et privilegio dominorum priorum et vexilliferi iustitie et eorum notariorum, et de pena offendentis eos*), pp. 71-83.

⁴² Ivi, I, r. IIII (*De scribendis nominibus dominorum priorum et vexilliferi iustitie et eorum notariorum, et registrandis in duobus libris*), p. 15.

⁴³ Ivi, V, r. IIII (*De non fatiando propositam in consilio sine consilio et consensu priorum et vexilliferi*), p. 200.

⁴⁴ Proposta che era stata formulata da ser Maso del Canello, proconsole delle Capititudini delle arti: “quod electio arbitrorum suspendatur usque ad sequentem annum proxime venturum, et quod ipsa statuta remaneant firma usque ad dictum annum sicut nunc sunt”; Giovanni Villani, che prese la parola subito dopo, “consuluit idem”: ASF, *Libri fabarum* [d’ora in poi LF], 4, c. 41r.

Gli anni tra il 1323 e il 1325 furono, in effetti, tra i più densi di avvenimenti e di mutamenti nella storia politica di Firenze del primo Trecento⁴⁵. Sullo sfondo dello stato di guerra generato dall'espansionismo del Castracani, che portò ripetuti attacchi fin sotto le mura di Firenze e tentò più volte di sobillare complotti in città, il gruppo dirigente che era venuto consolidandosi durante il regime signorile, dovette ridefinire le proprie strategie e rinegoziare in più direzioni i rapporti di forza. Ecco allora che la produzione normativa, le revisioni statutarie, l'uso politico della giustizia furono le risorse attivate abilmente dal gruppo di famiglie e individui uscito egemone dall'esperienza signorile.

Sul fronte esterno, il problema politico – che si intrecciava con la minaccia portata da Castruccio – era costituito dalla forza anche militare dei fuoriusciti, che Villani stimò in circa 4.000 “isbanditi, molto fiera gente”⁴⁶. Su quello interno, erano invece i magnati a costituire un gruppo sociale e politico che, pur intrecciato da rapporti familiari ed economici con molte casate popolari che guidavano il regime, e pur coinvolto nella vita pubblica del comune con la partecipazione a molti uffici militari e diplomatici⁴⁷, continuava ovviamente a puntare all'abolizione di quegli ordinamenti, che li escludevano dagli uffici maggiori e li penalizzavano sul piano giuridico, e che, specularmente, fondavano il regime di popolo.

Negli ultimi decenni del Duecento, la storia politica di Firenze aveva infatti conosciuto quel processo di selezione e ricambio dei gruppi dirigenti che, come in altre città comunali italiane, era passato in primo luogo attraverso il processo di magnatizzazione di una parte consistente del vecchio ceto politico del primo comune e poi attraverso campagne sistematiche di esclusione per bando politico (nelle tre ondate del 1268-1269, del 1302 e del 1311-1313)⁴⁸. Contemporaneamente, il priorato era cresciuto in potere e prestigio, legittimandosi sul piano interno quale luogo di decisione politicamente ambito e, su quello esterno, quale interlocutore privilegiato, a cominciare appunto dall'Angiò e dai suoi vicari. L'affinamento dei meccanismi di cooptazione, attraverso il controllo di quelli elettorali, aveva contribuito all'esclusione dai luoghi politici nevralgici di una parte consistente di individui e famiglie socialmente ed economicamente eminenti in città e in contado. Questo processo era stato condotto da un gruppo preciso di famiglie di popolo, a prevalente componente mercantile, che avevano promosso gli ordinamenti di giustizia, passato indenni i bandi di parte del 1302, gestito le esclusioni del 1311 e quelle del 1313, e avviato negli anni di regime signorile il controllo elettorale del priorato dopo averne escluso di fatto la fazione antiangioina che tra il 1315 e il 1316 aveva tentato di prendere il controllo della situazione.

Questo processo non è stato finora rilevato e descritto, per quanto siano stati condotti dei pregevoli studi sulla composizione del ceto dirigente fiorentino a cavallo tra secolo XIII e XIV, che hanno però privilegiato la ricostruzione prosopografica e gli sviluppi istituzionali, e sono stati condizionati dalla prospettiva della cosiddetta “chiusura

⁴⁵ Cfr. DAVIDSOHN R., *Storia di Firenze ... cit.*, vol. IV, pp. 952-1030; e LUZZATI M., *Firenze e la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno stato*, Torino 1986, pp. 88-90.

⁴⁶ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXIV, vol. II, p. 397. Sull'attendibilità delle cifre fornite dal Villani, cfr. CHERUBINI G., *La Firenze di Dante e di Giovanni Villani* [1984], in ID., *Scritti toscani. L'urbanesimo medievale e la mezzadria*, Firenze 1991, pp. 35-37.

⁴⁷ Oltre agli elementi forniti per la fine del Duecento da OTTOKAR N., *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* [1926], Torino 1962, cfr. anche BECKER M.B., *A Study in Political Failure: the Florentine Magnates (1280-1343)*, “*Medieval Studies*”, XXVII (1965), pp. 268-273, per altri esempi di rapporti sociali ed economici.

⁴⁸ È un tema, questo, che sto approfondendo anche in altre sedi: cfr. ZORZI A., *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, atti del convegno internazionale di studi (Trento, 21-23 ottobre 1999), a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff e A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 13-34.

oligarchica⁴⁹. Più che il processo di oligarchizzazione – peraltro di dubbia definizione e coerenza⁵⁰ – quello che appare rilevante è semmai la continuità di azione politica di un gruppo di famiglie ben definito e stabile nel tempo, la sua capacità di piegare le istituzioni più diverse al mutare delle contingenze, di dare vita a pratiche di controllo, indirizzo e gestione delle risorse giuridiche e politiche, finalizzate al mantenimento del potere – un potere (si intenda) non astratto, ma reificato negli uffici e nelle risorse che questi generavano e mobilitavano.

5. Gli anni tra il 1323 e il 1325 furono dunque cruciali per la definitiva affermazione di “quegli che reggeano la città”, per usare sempre le parole di Giovanni Villani⁵¹, appartenente a una famiglia di mercanti cresciuta in ricchezza, come molte altre, nella seconda metà del Duecento, e approdata al priorato nel 1300, e che fu personalmente tre volte priore (nel 1317, nel 1322 e nel 1328)⁵². L’intensità dell’azione politica in quel triennio ebbe per oggetto anche gli statuti. Rinviata nel 1323, la loro revisione fu invece disposta sia nel 1324 sia nel 1325. Significativamente, Giovanni Villani ricorda nella sua cronaca solo l’operato degli arbitri in questi due anni, mentre non menziona la precedente revisione del 1322. Ciò perché gli arbitri incaricati nel 1324 e nell’anno successivo intervennero non solo sul testo degli statuti ma anche disponendo provvedimenti, di immediata attualità, in materia suntuaria, sui banditi e sui magnati.

Il riassetto normativo generale, cioè, era concepito come la cornice entro la quale legittimare, e poi recepire nel corpo statutario, provvedimenti legislativi correnti su materie avvertite come rilevanti. Varrà la pena sottolineare come i 14 arbitri incaricati delle revisioni – dei quali purtroppo non sono pervenuti i nomi, ma solo alcuni atti del loro lavoro⁵³ – erano eletti dai priori e gonfalonieri di giustizia e dai 12 buoni uomini tra i “viros bonos, sapientes, providos et legales et artifices populares civitatis Florentie”⁵⁴, dunque tra i cittadini eminenti: tutto lascia pensare che si trattasse di membri del gruppo dirigente

⁴⁹ Cfr., per esempio, GUIDI G., *I sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento*, “Archivio storico italiano”, CXXX (1972), pp. 345-407; RAVEGGI S., TARASSI M., MEDICI D., PARENTI P., *Ghibellini, guelfi e popolo grasso ... cit.*; NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit.*; e il profilo interpretativo di BERTELLI S., *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze 1978.

⁵⁰ Come ha discusso VALLERANI M., *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento”, XX (1994), pp. 165-230.

⁵¹ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXIX, vol. II, p. 404. Villani si riferisce al gruppo dirigente più ristretto anche come a i “maggiori”, i “migliori” e i “buoni popolani”: *ibidem*, X, CCXXIX, vol. II, p. 411; X, CCLXXI, vol. II, p. 443; X, CCLXXXIII, vol. II, p. 452.

⁵² Cfr. DAVIDSOHN R., *Storia di Firenze ... cit.*, vol. IV, p. 303; RAVEGGI S., TARASSI M., MEDICI D., PARENTI P., *Ghibellini, guelfi e popolo grasso ... cit.*, p. 326; RAGONE F., *Giovanni Villani ... cit.*, p. 225. La famiglia fu in affari con i Cerchi, i Buonaccorsi, i Peruzzi e in alleanze matrimoniali con i Bagnesi, i Donati, gli Adimari e i Buondelmonti; Giovanni sposò in seconde nozze una Pazzi e maritò le figlie con i Guidalotti, i Tedaldi, i Giugni, mentre il fratello Matteo sposava una Cavalcanti: cfr. RAGONE F., *Giovanni Villani ... cit.*, pp. 216-226.

⁵³ Si tratta di un paio di fascicoli cartacei – ora in *Statuti*, 21 – che contengono correzioni non datate agli statuti del podestà e del capitano e agli ordinamenti di giustizia e a quelli canonizzati. SALVEMINI G., *Gli statuti fiorentini ... cit.*, pp. 70-73 e 80, ritiene che essi contenessero le revisioni dagli statuti del capitano del 1324 e del 1325, nonostante alcune evidenti discrepanze con i codici superstiti di tali statuti. SANTINI P., *Le più antiche riforme superstiti ... cit.*, pp. 199-202, 229 e 242-246, ritenne invece che queste discrepanze significassero che i fascicoli andassero ascritti a revisioni più tarde, condotte negli anni trenta. PALMAROCCHI R., *Contributi ... cit.*, pp. 76-83, tornò invece a proporre la datazione al 1325, anno dell’approvazione definitiva di entrambi gli statuti del podestà e del capitano. Cfr. anche SALVESTRINI F., *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese ... cit.*, pp. XXXIII-XXXV, per la descrizione codicologica dei fascicoli.

⁵⁴ *Statuto del capitano ... cit.*, I, LIII (*De arbitris eligendis super corrigendis et approbandis statutis domini potestatis et capitanei*), pp. 40-43 (citazione a p. 41).

fiorentino, gli stessi, cioè, che controllavano il priorato. Da qui anche l'autorevolezza del loro porsi come fonte legislativa, di incarnare in senso pieno la *potestas condendi statuta*, per dirla coi giuristi⁵⁵.

Gli arbitri del 1324 lavorarono per un mese tra il 3 marzo e il 6 aprile⁵⁶, licenziando i nuovi corpi statutari del podestà e del capitano del popolo, e “molti capitoli e forti ordini contra i disordinati ornamenti de le donne di Firenze”, come ricordò Villani, e, soprattutto, “feciono dicreto ch’ogni isbandito potesse uscire di bando pagando certa piccola cosa al Comune, e rimanendo in bando al suo nimico, salvo i rubelli, e quegli che furono condannati per la venuta ch’aveano fatta a le porte l’agosto dinanzi per essere ribanditi”⁵⁷. Il testo di questa disposizione fu integrato negli statuti del podestà appena rivisti⁵⁸. L’iniziativa puntava a riassorbire, in un difficile frangente civico e militare, la tensione che aveva suscitato tra i banditi l’impegno disatteso dai priori che nell’estate precedente avevano promesso – ma non ancora mantenuto – la remissione dal bando per coloro che si fossero presentati in arme all’“oste” di Prato: tensione che avrebbe poi condotto ai tumulti e complotti dell’agosto 1323⁵⁹. Il provvedimento di remissione non fu accolto consensualmente: la maggior parte dei cittadini non lo lodò “però che la città non era in bisogno né iscadimento, ch’e’ bisognasse ribandire i malfattori”, ma, ricorda sempre Villani, “fecesi per la promessa fatta loro nell’oste a Prato”⁶⁰. Dunque, la revisione degli statuti si intrecciava con un provvedimento politico, immediatamente incorporato nella normativa cittadina, su una materia incandescente⁶¹.

6. La situazione si ripropose l’anno successivo, sull’altro versante della conflittualità politica, quello alimentato dai magnati. Le tensioni con molti esponenti di quel ceto si erano esacerbate proprio nell’ultimo biennio. Durante la campagna di guerra contro Castruccio, nell’estate del 1323, i magnati, che avevano anch’essi risposto, sia pure “isforzatamente”, al raduno dell’esercito mandandovi anche “masnade a piè a loro spese”⁶², si resero protagonisti di un braccio di ferro con il gruppo dirigente di popolo, disattendendo gli ordini di avanzare su Lucca ove Castruccio si era ritirato dopo che l’esercito fiorentino era accorso alla difesa di Prato. La testimonianza di Villani, sia pure di parte, evidenzia le reali motivazioni dei magnati: “non voleano vincere la guerra in onore e stato di popolo”, e “la cagione era perché pareva loro esser gravati dagli ordini della giustizia, che non voleano essere tenuti l’uno per lo malificio dell’altro”⁶³, vale a dire essere tenuti a garantire finanziariamente (a “sodare”) annualmente per il comportamento dei propri consanguinei. Peraltro, era questa una richiesta che i magnati rivendicavano sin dal tempo delle prime

⁵⁵ Basti qui il solo rinvio a STORTI STORCHI C., *Appunti in tema di “potestas condendi statuta”*, in *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, atti della XXX settimana di studio (Trento, 11-15 settembre 1989), a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 319-343.

⁵⁶ ASF, LF, 12, c. 104v, per la deliberazione dell’elezione degli arbitri.

⁵⁷ VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, CCXLV, vol. II, p. 422.

⁵⁸ Come appare anche nel codice ASF, *Statuti del comune di Firenze* [d’ora in poi *Statuti*], 7, cc. 116v-122r, edito in *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell’anno 1325* ... cit. [d’ora in poi *Statuto del podestà*], III, pp. 256-267, quale *additamentum*, datato 6 aprile 1324, della rubrica LXXXXVIII (*De exbannitis et condemnatis rebanniendis et cancellandis de banno et condemnationibus*), dello stesso libro, edita ivi, pp. 224-227.

⁵⁹ VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, CCXIV, vol. II, pp. 397-400, e X, CCXIX, vol. II, pp. 403-405.

⁶⁰ *Ibidem*, X, CCXLV, vol. II, p. 422.

⁶¹ E un’ulteriore provvedimento di remissione dal bando fu attuato nell’ottobre 1325: *ibidem*, X, CCCXX, vol. II, 489-490.

⁶² *Ibidem*, X, CCXIV, vol. II, p. 397.

⁶³ *Ibidem*, X, CCXIV, vol. II, p. 398.

misure che li avevano colpiti nei primi anni ottanta del secolo precedente⁶⁴. Ma ora c'era dell'altro. Certuni avevano infatti diffuso la voce tra i banditi che avevano partecipato alle manovre in seguito alla promessa del priorato di essere tolti da quella condizione, che “non sarebbero dal Comune tratti di bando”, scatenandone la reazione armata fino alle porte di Firenze⁶⁵. Nell'agosto 1323 fu scoperta una congiura in città tra i banditi che premevano per vedere esaudita la promessa e alcune casate magnatizie, allo scopo di “abbattere l'ufficio de' signori priori e gli ordini della giustizia, che sono contra i nobili”. Il frangente era difficilissimo per il gruppo dirigente mercantile: la congiura era molto estesa (“l'opera era grave a pulire, tanti n'erano colpevoli”) e la fazione popolare che era esclusa dal governo dal 1316 premeva per una repressione decisa, puntando all'esplosione del conflitto e al rovesciamento del regime (“una setta e parte del popolo, i quali non reggeano la città, volevano pur che giustizia si facesse, perché si volgesse stato nella città”, commentò sempre il Villani)⁶⁶.

La strategia di risposta fu articolata, seguendo il consueto indirizzo di alternare aperture politiche, punizioni esemplari, revisioni normative e riforme istituzionali. Nell'immediato “quegli che reggiano, perché scandalo non crescesse onde nascesse mutazione ne la città, sì la passarono il più temperatamente che poteano”⁶⁷: abilmente, fu coinvolto l'intero regime, chiamato, nel priorato e nel consiglio del popolo, a indicare, con polizze segrete, i nomi dei personaggi che si ritenevano coinvolti – “che fu nuova legge e modo”, osservò infatti Villani. Emersero quelli che per “fama del popolo” erano ritenuti coinvolti, vale a dire i magnati Amerigo Donati, Tegghia Frescobaldi e Lotteringo Gherardini: interrogati dal podestà ammisero di essere a conoscenza del “trattato” ma affermarono di non esserne stati implicati. Per questo poterono essere condannati solo per non averne informato i priori (e non per congiura), al confino per sei mesi e a 2.000 lire di ammenda. La soluzione lasciò l'amaro in bocca a quei molti che ritennero “che giustizia non si fece de' detti e di molti nobili che si diceva che v'avevano colpa a la detta congiurazione”, ma sortì l'effetto voluto di “non crescere scandalo ne la città”.

Peraltro, per controbilanciare questa scelta, fu avviato un giro di vite giudiziario nei confronti dei magnati e inasprita la legislazione che li colpiva. Nei mesi immediatamente successivi, per esempio, sono documentate condanne, per violazioni delle norme, inflitte ai Corbizzi, ai Pazzi, ai Da Sommaia, fino al clamoroso processo dell'aprile 1325 contro Tommaso di Lippaccio di messer Lambertuccio Frescobaldi, condannato alla distruzione dei beni per tradimento a favore del Castracani⁶⁸. Un grande processo fu anche intentato a Ugo Battifolle nel dicembre 1325, perché aveva rioccupato militarmente alcune comunità del contado⁶⁹.

Sempre nel 1324, furono emanate specifiche disposizioni “contra consortes magnatum declinantium iurisdictionem communis Florentie” e “contra offendentes priores et vexilliferum et confaloneros et eorum privilegium armorum”: se quest'ultima tradiva il clima di pesante intimidazione che minacciava il vertice politico del comune, la prima cercava di sollecitare ulteriormente il controllo parentale su “illos quos eorum domibus

⁶⁴ Cfr. RUBINSTEIN N., *La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul “sodamento”*, Firenze 1939; e ora ZORZI A., *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini ... cit.*, pp. 122-124.

⁶⁵ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXIV, vol. II, p. 400.

⁶⁶ Tutte le citazioni *ibidem*, X, CCXIX, vol. II, p. 404.

⁶⁷ La narrazione degli eventi e le citazioni, anche successive, sono *ibidem*, X, CCXIX, vol. II, pp. 404-405.

⁶⁸ BECKER M.B., *A Study in Political Failure ... cit.*, pp. 283-284; e VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXCII, vol. II, p. 457, per la condanna di Tommaso Frescobaldi.

⁶⁹ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCCXXI, vol. II, pp. 490-491.

aptos ad maleficia noverint”⁷⁰. I consorti vennero poi resi responsabili anche del congiunto “facientis congregationem” o congiura contro il popolo e gli ordinamenti di giustizia⁷¹; e ai magnati condannati in base agli ordinamenti di giustizia fu precluso l’accesso agli uffici comunali cui usualmente potevano avere accesso (nel territorio, nei castelli, come ambasciatori, etc.)⁷². L’attuale codice 2 del fondo *Statuti del comune di Firenze* ci indica inoltre con chiarezza che proprio in quell’anno fu in un certo qual modo ‘consolidata’ la legislazione antimagnatizia, accorpando alle 62 rubriche del testo del 1295 altri 56 capitoli aggiunti in varie date fino a 1324, e traducendo in volgare le norme⁷³.

Gli arbitri che lavorarono tra il 21 febbraio e il 14 marzo 1325 all’ultima revisione statutaria del periodo attuarono anche una massiccia riammissione a popolo di 35 casate magnatizie, 10 cittadine e 25 del contado⁷⁴. L’intento era chiaro: se, da un lato, si continuava a colpire gli individui e le famiglie che avversavano il regime – e una rubrica dello statuto del capitano prescriveva che anche quei magnati che non erano nell’elenco degli obbligati a sodare annualmente dovevano comunque essere loro equiparati negli oneri e nelle responsabilità giudiziarie⁷⁵ –, dall’altro, si reintegravano nella società politica quei soggetti che avevano ormai dato prova di sostenerlo. Villani nota infatti come le famiglie cittadine riammesse fossero “X casati menimi e ‘mpotenti”. Al solito, il provvedimento fu sì lodato, ma anche biasimato da chi non poteva non osservare come alcune “schiatte di popolani possenti e oltraggiosi erano degni di mettere tra’ grandi per bene di popolo”⁷⁶, svelando ancora una volta la concezione che i popolani avevano di tale legislazione come di uno strumento politico. Proprio nel 1324, erano state adottate anche delle ulteriori misure suntuarie che – come è noto – miravano a contenere i comportamenti morali e sociali ritenuti eccessivi e occasione di possibili disordini, quali sponsali e mortori, e anche a cercare di fronteggiare pratiche imitative che stavano prendendo piede tra i popolani, intaccando quel codice di severa moralità di cui si compiaceva di essere portatore il mondo artigiano: una rubrica dello statuto del capitano denunciava infatti che “plerumque florentini cives et artifices non ad rationem sed ad similitudinem magnatum vivere volunt et sic dispendia expensarum incurrunt”⁷⁷.

7. Peraltro, anche la divisione fazionaria interna al comune fu affrontata con la medesima politica di reintegrazione e di repressione. La setta degli esclusi dal priorato dal

⁷⁰ Citate in CAVALCA D., *Il ceto magnatizio a Firenze dopo gli Ordinamenti di Giustizia*, “Rivista di storia del diritto italiano”, XL-XLI (1967-1968), p. 129.

⁷¹ *Ibidem*, p. 130.

⁷² *Ibidem*, p. 131.

⁷³ Cfr. ASF, *Statuti*, 2, cc. 1r-50v. Una descrizione codicologica è in BISCIONE G., *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini ... cit.*, pp. 166-167. Le prime 115 rubriche (I-CXV) furono pubblicate da EMILIANI GIUDICI P., *Ordinamenti della Justizia del Popolo di Firenze*, in ID., *Storia politica dei municipij italiani*, Firenze, 1851, vol. II, pp. 303-426 (poi riediti anche in ID., *Storia dei comuni italiani*, Firenze, 1866, vol. III, pp. 5-147). Le ultime tre (CXVI-CVIII), curiosamente sfuggitegli, sono state pubblicate recentemente da FIORELLI P., *Gli “Ordinamenti di giustizia” di latino in volgare*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini ... cit.*, pp. 96-103, insieme con i testi latini corrispondenti, tratti dal codice ASF, *Statuti*, 3, cc. 11r-v, 17r-v. Fini argomentazioni sulla datazione e la paternità della mano che vergò gli ordinamenti volgarizzati sono *ibidem*, pp. 76-83.

⁷⁴ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCLXXXVII, vol. II, p. 454; cfr. anche *ibidem*, XIII, XXIII, vol. III, pp. 360-363. Sulle riammissioni, cfr. anche KLAPISCH-ZUBER, CH., *Ruptures de parenté et changements d’identité chez les magnats florentins du XIVe siècle*, “Annales. E.S.C.”, XLIII (1988), pp. 1208, 1211, 1233.

⁷⁵ *Statuto del capitano ... cit.*, V, LXXI, p. 242.

⁷⁶ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCLXXXVII, vol. II, p. 454.

⁷⁷ *Statuto del capitano ... cit.*, V, XII, p. 205; e VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXLV, vol. II, p. 422.

1316 si catalizzò intorno allo schieramento guidato dalla famiglia Bordonni, dal turbolento passato politico: di origine popolare, presenti con continuità nei priorati sin dal 1282, essi si erano poi schierati con la fazione di Corso Donati, condividendone sino in fondo le sorti, al punto di essere dichiarati magnati nel 1310, “propter eorum superbiam, nolentes esse contenti suis finibus, [sed] totam civitatem sub eorum dominio subiugare”, nonostante non annoverassero alcun *miles* tra i propri ranghi⁷⁸; nemici dei Della Tosa⁷⁹, si schierarono contro di essi e a favore degli angioini nel conflitto interno degli anni 1315-1316, finendo così ripagati dalla riacquisizione dello *status* di popolani⁸⁰ e assurgendo immediatamente tra i *leaders* del regime consolidatosi intorno al priorato al momento del rinnovo della signoria a re Roberto (membri della famiglia sedettero, infatti, in quattro dei cinque priorati che tra il 1318 e il 1323 assunsero il controllo elettorale del massimo ufficio politico del comune⁸¹). I Bordonni diedero strategicamente ascolto a coloro che ne erano stati esclusi nel 1316, al punto di agire nei primi anni venti nell’arena politica cittadina come una vera e propria fazione – detta dei “Serragliani”, dal nome del loro capo, Serraglio Bordonni⁸² – che a un certo punto chiese apertamente l’allargamento della partecipazione politica al regime.

Ciò avvenne in due riprese. La prima, in occasione della balia concessa alla fine di ottobre 1323 al priorato in carica per procedere alla nomina dei futuri priori, quando fu reintegrata “la gente che non aveva retta la terra dal tempo del conte a Battifolle allora”⁸³. Anche in conseguenza di questo allargamento, i priori procedettero a nominare i successori per ben “XLII mesi avvenire”. Ciò significava ipotecare il controllo del regime fino al febbraio 1328, nell’intento evidente di stabilizzare il quadro politico. Appena qualche mese prima, la città, come abbiamo visto, era stata scossa dai tumulti e dai tentativi di congiura promossi in congiunzione tra banditi e alcuni casati magnatizi, e Villani non poté non annotare come il provvedimento – attuato dai priori “che allora erano a la signoria di Firenze, e erano de’ maggiori popolani della città” – fu adottato “per mostrare di raccomandare la terra per la novità degli sbanditi ch’era stata l’agosto dinanzi”.

Le riammissioni a ‘popolo’ di magnati e le reintegrazioni agevolate per i banditi, alternate alla reiterazione di legislazione di tenore repressivo, furono inoltre integrate da alcune riforme intese a rafforzare la componente popolare del regime. Nel 1323 fu infatti intaccata la roccaforte magnatizia della parte guelfa: fu deciso infatti che, da allora, tre dei suoi sei capitani dovessero essere eletti tra i popolani; l’elezione sarebbe spettata ai capitani in carica affiancati, al solito, dai priori del comune⁸⁴. Sempre nello stesso anno, il 27 agosto, nei giorni successivi alla mite condanna che era stata inflitta ai magnati coinvolti nella citata congiura, furono riformate le compagnie armate del popolo, consegnando le insegne “così a queglii de la setta che non reggeano come a queglii che reggeano, mischiatamente”, ricorda il Villani, cogliendo il senso politico dell’operazione, che era quello di cominciare a riallargare il gruppo dirigente agli esclusi dai fatti del 1316 per rafforzare il consenso al regime; tre mesi dopo, la balìa dei priori li avrebbe infatti reinseriti anche nelle elezioni per il priorato. La riforma delle compagnie armate fu inoltre suggellata ritualmente dal

⁷⁸ CAVALCA D., *Il ceto magnatizio a Firenze ... cit.*, pp. 93-94; sul “gran seguito” dei Bordonni, cfr. anche COMPAGNI, *La cronica ... cit.*, cap. III. 20, p. 211.

⁷⁹ VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, IX, XCVI, vol. II, pp. 187-191.

⁸⁰ CAVALCA D., *Il ceto magnatizio a Firenze ... cit.*, p. 94.

⁸¹ NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit.*, pp. 87-89.

⁸² VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCLXXI, vol. II, p. 443. Cenni sulla fazione in BECKER M.B., *A Study in Political Failure ... cit.*, pp. 281-282; e NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit.*, p. 92.

⁸³ Citazioni, anche successive, da VILLANI G., *Nuova cronica ... cit.*, X, CCXXIX, vol. II, p. 411.

⁸⁴ ASF, LF, 12, c. 79v; ivi, PR, 20, c. 26v. Cfr. anche NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit.*, p. 104.

giuramento pubblico dei popolani, che “a sesto a sesto si congregarono insieme, e promisono d’essere a una concordia a la difensione del popolo”⁸⁵.

8. Fu dunque in questo contesto di riassetto dei rapporti di potere interni al gruppo dirigente – maturati all’ombra della signoria angioina – e di intensa produzione normativa, che si collocarono le revisioni statutarie del 1322-1325 (compreso – si noti – il ‘consolidamento’ degli ordinamenti di giustizia operato nel 1324⁸⁶). Gli arbitri che licenziarono infine gli statuti il 14 marzo 1325 inserirono nella rubrica che ne disciplinava le procedure di revisione l’innovazione che esse dovessero essere decise non più annualmente ma ogni tre anni⁸⁷. Era questo il sintomo di una certa volontà di ‘cristallizzare’ il corpo maggiore degli statuti cittadini, rispetto al quale si cominciava probabilmente anche a percepire l’importanza crescente della corrente legislazione consiliare: una rubrica dello statuto del podestà sanciva, tra l’altro, che il notaio forestiero “qui debet scribere reformationes consiliorum” fosse ora eletto dai consigli e non più scelto dal podestà tra i suoi collaboratori⁸⁸ – una misura che cominciava a profilare l’autonomia istituzionale che l’ufficio delle riformazioni avrebbe acquisito da lì a poco negli anni trenta, quando si cominciò a costituire un archivio di atti legislativi separato da quello della camera del comune⁸⁹.

Giovanni Villani commentò ripetutamente l’intensità degli avvenimenti politici di quegli anni usando le espressioni “mutazione” e “novitade”, e colse nella balia priorale che nel novembre 1324 procedette alla nomina per i 42 mesi a venire dei maggiori uffici del comune (non solo il priorato, ma anche i collegi dei 12 buoni uomini e dei gonfalonieri delle compagnie, e gli ufficiali della condotta) ricomprendendo gli esclusi dal 1316, una vera e propria “mutazione di stato”⁹⁰. Si intende, perciò, perché fu avvertita la necessità di rimettere mano per ben tre volte in quattro anni agli statuti del comune e, una volta riassetatisi i rapporti interni al gruppo dirigente, di stabilizzare anche il quadro normativo generale. Che l’intenzione fosse questa lo testimoniano le successive vicende relative alle revisioni: alla scadenza triennale, fu infatti deciso di non disporle né nel 1328, né nel 1331, né nel 1334, né nel 1337, né nel 1340⁹¹. Alla revisione si attese infine dal 1351 per poi addivenire finalmente alla redazione del 1355⁹². Se per rimettere mano agli statuti si erano attesi almeno quindici anni, dal 1307-1308 al 1322⁹³, se ne sarebbero poi attesi il doppio, dal 1325 al 1355, per provvedere a un’ulteriore revisione. Anche da questa semplice constatazione temporale emerge pertanto la significatività delle revisioni della prima metà degli anni venti.

Peraltro, si deve convenire con il Palmarocchi che i testi licenziati nel 1325 non costituivano delle vere e proprie riforme degli statuti⁹⁴. Lo testimonia, in primo luogo, il ripetersi del processo di revisione, che in nulla appare diverso rispetto a quello di cui si ha

⁸⁵ Tutte le citazioni da VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., II, CCXIX, vol. II, p. 405.

⁸⁶ Cfr. *supra*, § 6.

⁸⁷ *Statuto del capitano* ... cit., I, LIII (*De arbitris eligendis super corrigendis et approbandis statutis domini potestatis et capitanei*), pp. 40-41.

⁸⁸ *Statuto del podestà* ... cit., I, r. IX (*De electione notarii qui debet scribere reformationes consiliorum*), p. 33-36.

⁸⁹ Cfr. KLEIN F., *Introduzione a I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XVII (1338-1340)* ... cit., pp. XXIX-XXX.

⁹⁰ VILLANI G., *Nuova cronica* ... cit., X, CCLXXI, vol. II, pp. 443-445.

⁹¹ Come ha evidenziato BISCIONE G., *Il fondo “Statuti del Comune di Firenze”* ... cit., p. 23.

⁹² *Ibidem*, pp. 24 e sgg.

⁹³ Cfr., *supra*, al § 3.

⁹⁴ PALMAROCCHI R., *Contributi* ... cit., p. 101.

attestazione per gli ultimi decenni del Duecento e per i primi anni del Trecento, ed anche la struttura stessa dei testi, che pur distinguendo in alcuni libri le diverse materie – i principali uffici pubblici il primo libro dello statuto del podestà, le materie civili e procedurali il secondo, il nucleo penale e sull'ordine pubblico il terzo; e così, per quello del capitano del popolo, gli uffici e l'annona il primo libro, il diritto fallimentare il secondo, il penale il terzo – mantengono, soprattutto nei libri terminali di entrambi i testi, una farraginosità di articolazione che denuncia la casualità di aggregazione delle rubriche e l'impianto sostanzialmente alluvionale di deposito di norme correnti.

È dunque appropriato parlare di revisioni statutarie, in alcune materie anche profonde, ma pur sempre senza una regia complessiva. Non aiutano, nell'analisi, nemmeno i codici superstiti sui quali Romolo Caggese ha condotto un'edizione sicuramente non accurata da un punto di vista filologico (peraltro egli non poté valersi di un codice contenente una copia dello statuto del podestà donato da un privato all'Archivio di Stato di Firenze successivamente alla sua edizione⁹⁵), tutti copie d'ufficio quasi sicuramente redatte in anni successivi al 1325, alcune delle quali servirono con ogni probabilità come strumenti di riferimento per la successiva revisione statutaria dei primi anni cinquanta⁹⁶.

Gli statuti fiorentini del 1322-1325 si apparentano dunque, cronologicamente, e per il contesto politico di alternanza e commistione signorile e comunale, a testi tardo comunali o già signorili come quelli di Verona del 1327, di Modena del 1327, di Arezzo del 1327, di Bergamo del 1331, di Como del 1335, di Cremona del 1339 o di Perugia del 1342⁹⁷. In essi (in quelli fiorentini intendo) vi è qualche traccia della signoria angioina: in vari luoghi (poco più di una dozzina) si cita il vicario accanto o, per lo più, in equivalenza al podestà; re Roberto, però, non è mai ricordato, mentre Carlo I d'Angiò solo in un paio di luoghi⁹⁸. Dunque, si tratta di tracce residuali.

Tanto la revisione di questi statuti maturò in un contesto politico in cui la signoria angioina era stata, come abbiamo visto, una risorsa per l'affermazione del gruppo dirigente incardinato nel priorato, tanto i contenuti normativi dei testi non portavano memoria, se non casuale, dell'esperienza angioina. Ciò dipese anche dal fatto che le signorie angioine furono signorie di tipo pattizio: vale a dire, che i signori – sia Roberto, sia Carlo di Calabria e poi anche Gualtieri di Brienne – si impegnarono a rispettare e a non modificare la costituzione normativa del comune, a cominciare dalla dichiarata intangibilità del suo testo fondativo, gli ordinamenti di giustizia. Un dato, questo, rimarcato dagli stessi cronisti; Villani, rammenta, per esempio, la chiarezza dei patti proposti a Carlo di Calabria nel

⁹⁵ Della nuova acquisizione diede notizia Pallora direttore dell'Archivio, DORINI U., *Recenti acquisti dell'Archivio di Stato di Firenze, 1, Statuto del Podestà di Firenze del 1321*, "Archivio storico italiano", s. VII, IX (1928), pp. 122-123; e gli dedicò una rapida analisi anche BARBADORO B., *L'archetipo degli statuti fiorentini ...* cit. I codici superstiti degli statuti di quegli anni sono dunque: *Statuti*, 4-5 (capitano) e 6-8 (podestà).

⁹⁶ Cfr. ora SALVESTRINI F., *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese ...* cit., pp. XVI-XVII (per i codici dello statuto del podestà) e p. XXX (per quelli del capitano), anche per la descrizione codicologica.

⁹⁷ Cfr. *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. Bianchi e R. Granuzzo, con la collaborazione di G.M. Varanini e G. Mariani Canova, e presentazione di G. De Sandre Gasparini, 2 voll., Roma 1992; *Statuta civitatis Mutine anno 1327 reformata*, a cura di C. Campori, Parma 1864; *Statuti di Arezzo (1327)*, a cura di G. Camerani Marri, Firenze 1946; *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986; *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. Manganelli, 2 voll. Como 1936-1945; *Statuta et ordinamenta comunis Cremonae facta et compilata corrente anno Domini MCCCXXXIX, curati et aggiornati con le riforme del decennio successivo*, a cura di U. Gualazzini, Milano 1952, pp. 1-274; e *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, a cura di G. Degli Azzi, 2 voll., Roma 1913-1916.

⁹⁸ Cfr., per le citazioni del vicario, *Statuto del capitano ...* cit., I, r. LVII, p. 57, IV, r. XLIII, p. 187, V, rr. XXX, CXVI, CXXX, pp. 219, 280, 291; e *Statuto del podestà ...* cit., I, rr. XXII, XXVII, XXVIII, pp. 61-62, 65-66, 69-71; II, rr. LXVI, LXXVII, pp. 125, 134; III, r. CXXV, p. 251; e IV, rr. XI, XIII, XVIII, pp. 280, 282, 294. I luoghi in cui è citato Carlo sono invece, *ibidem*, IV, rr. XII, LX, pp. 280, 315.

dicembre 1325: “avendo [egli] la signoria e amministrazione de la città per suoi vicari, osservando nostre leggi e statuti, ed egli dimorando in persona a fornire la guerra”.

Anche della legislazione signorile non si sono conservate che poche tracce nella documentazione fiorentina – nulla di organico, per intendersi. Essa era invece raccolta nei registri angioini, in quei *quaterni litterarum ducalium* contenenti le disposizioni e gli atti nei confronti dei domini soggetti, dei quali il Bevere fece in tempo, prima delle distruzioni documentarie dovute alla seconda guerra mondiale, a redigere una registazione per gli anni della signoria di Carlo di Calabria⁹⁹. Ma si trattò di decreti che non interferirono con l'autonomia del diritto proprio fiorentino.

9. Eppure, le revisioni statutarie si ebbero proprio nell'intervallo temporale tra l'esperienza signorile di Roberto e quella di Carlo di Calabria, che ebbe inizio quattro anni dopo che si era esaurita la prima. Ma non ebbero un sapore restaurativo dell'ordinamento comunale. Anzi, furono tra gli strumenti di consolidamento di un processo di progressiva selezione e affermazione di un gruppo dirigente di estrazione mercantile e di schieramento guelfo, di un gruppo di famiglie, cioè, che aveva cominciato il suo avvicinamento agli uffici negli anni della prima signoria angioina, li aveva conquistati attraverso la rifondazione corporativa di popolo degli anni ottanta del Duecento, e ne aveva allontanato molte famiglie di lunga tradizione attraverso la legislazione antimagnatizia e i bandi di parte tra la fine del Duecento e i primi del Trecento. Il controllo delle principali magistrature comunali che queste famiglie di banchieri e mercanti seppero attuare con sempre maggiore determinazione nei primi del Trecento, non ebbe in tal modo bisogno di passare attraverso soluzioni signorili interne. Al contrario, il ricorso a dedizioni temporanee alla dinastia angioina si inseriva nella stessa logica di consolidamento del potere e dello *status* politico ed economico delle *élites* bancario-mercantili fiorentine.

In altri termini, la scelta di consegnare la signoria della città agli Angiò per tre volte nel giro di un trentennio - motivata ogni volta, contingentemente, dagli sviluppi della situazione politica e militare regionale -, non si disgiunse mai dalla capacità di mantenere il controllo sulle sedi di decisione politica da parte dei gruppi familiari e sociali fiorentini che venivano occupando con sempre maggiore saldezza i collegi di governo. Gli assetti signorili, che collegavano strettamente Firenze al maggiore potentato politico italiano dell'epoca, non erano altro, in certo qual modo, che la congiunturale configurazione istituzionale di assetti interni di potere sempre più stabili e definiti.

La riprova si ebbe con la signoria di Carlo di Calabria, che pure si caratterizzò, rispetto a quella del padre, perché l'angioino prese dimora stabile in città¹⁰⁰. Il gruppo dirigente che controllava da otto anni le elezioni del priorato continuò infatti a farlo, anche se formalmente il duca avocò a sé la nomina dei priori¹⁰¹: soprattutto, lo dimostra l'analisi di chi sedette nell'ufficio tra il dicembre 1325 e il dicembre 1328 (che è ora possibile grazie alla ricostruzione delle liste fatta da De Vincentiis). Vi ritroviamo la *leadership* degli anni precedenti: gli Acciaioli, gli Altoviti, gli Alberti Del Giudice, i Davanzati, i Falconi, i Bastari, gli Strozzi e i Del Bene, gli stessi Bordoni, etc.¹⁰². Alcune di queste famiglie erano le stesse che sedevano nel priorato sin dalle origini e che avevano deciso e messo in atto la

⁹⁹ BEVERE R., *La signoria di Firenze tenuta da Carlo figlio di re Roberto ... cit., passim.*

¹⁰⁰ Sulla signoria di Carlo di Calabria, rinvio ora a DE VINCENTIIS A., *Firenze e i signori ... cit.*, pp. 95-187. Si tenga presente anche DE ANGELIS L., *Introduzione a I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum XIII-XIV (1326-1331) ... cit.*, pp. XVII-XXIX.

¹⁰¹ Cfr. NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit.*, p. 98; e DE VINCENTIIS A., *Firenze e i signori ... cit.*, pp. 115 e sgg.

¹⁰² *Ibidem*, pp. 117-118, con elenchi alle pp. 185-187.

legislazione antimagnatizia e poi gestito tutta la negoziazione penale dei banditi e la riammissione a popolo di alcune casate magnatizie nel primo quarto del Trecento. Farò qualche esempio¹⁰³: gli Strozzi sedettero per la prima volta nel priorato nel 1284, e fecero poi parte della commissione che nel gennaio 1293 emanò gli ordinamenti di giustizia, delle balie elettorali tra il 1318 e il 1323, e dei priorati nominati dal duca di Calabria; gli Altoviti entrarono nel priorato al momento della sua istituzione nel 1282, e poi furono anch'essi nella commissione che deliberò gli ordinamenti di giustizia, e nei priorati di nomina ducale; gli Alberti Del Giudice, nel priorato sin dal 1289, furono poi nelle balie elettorali tra il 1318 e il 1323, e nei priorati nominati dal duca di Calabria; i Falconi del priorato dal 1282, e poi nelle balie elettorali tra il 1318 e il 1323, e nei priorati nominati dal duca; e così via.

Un'élite di lunga durata – dunque – che fu infine artefice della riforma dei meccanismi elettorali per gli uffici politici maggiori che furono adottati alla morte del duca, nel dicembre 1328: quel meccanismo misto di scrutinio ed estrazione a sorte che perfezionò i meccanismi di selezione del gruppo dirigente, portandolo a un'effettiva 'crystallizzazione' negli anni trenta, ma un sistema – come ha dimostrato John Najemy – consensuale perché puntava a stabilizzare il regime e ad allargare il numero dei cittadini eleggibili, pur mantenendolo sotto lo stretto controllo di un ristretto novero di famiglie di mercanti e banchieri internazionali – sempre le stesse.

Di questo processo – che fu portato avanti da una generazione all'altra – fu strategicamente parte, tra il secondo e il terzo decennio del Trecento, anche la produzione normativa, in primo luogo statutaria, che accompagnò e servì dunque, intrecciandosi alle esperienze signorili, la selezione e l'assestamento del gruppo dirigente fiorentino.

¹⁰³ Fonti: RAVEGGI S., TARASSI M., MEDICI D., PARENTI P., *Ghibellini, guelfi e popolo grasso ... cit., passim*; NAJEMY J.M., *Corporatism and Consensus ... cit., passim*; DE VINCENTIIS A., *Firenze e i signori ... cit., passim*.